



Università telematica delle  
Camere di Commercio Italiane

UNIVERSITA' TELEMATICA  
"UNIVERSITAS MERCATORUM"

Regolamento per l'utilizzo dei Fondi di ricerca e  
la Premialità

## Indice

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Utilizzo dei fondi per progetti di ricerca.....	3
Art. 3 - Fondo per la premialità per attività di Didattica e Terza Missione.....	4
Art. 4 - Beneficiari .....	4
Art. 5 - Criteri di impiego del Fondo per i risultati conseguiti nell'attività di didattica, di ricerca, per l'assolvimento di compiti organizzativi e di terza missione .....	4
Art. 6 - Rendicontazione .....	5
Art. 7 - Utilizzo dei fondi per le pubblicazioni .....	5
Art. 8 - Entrata in vigore .....	5

## **Art. 1 - Finalità**

1. Il Regolamento disciplina l'utilizzo dei fondi di ricerca appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione per la ricerca e per le pubblicazioni e l'utilizzo degli stessi con finalità premiale. La ripartizione dei fondi suddetti è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
2. L'utilizzo dei fondi di cui al precedente punto 1 deve riguardare attività strettamente connesse alla ricerca e, comunque, rispettare i criteri stabiliti da ogni altra disposizione adottata dall'Ateneo in materia.
3. Il Regolamento disciplina, inoltre, la premialità relativa alle attività di Didattica e Terza Missione.

## **Art. 2 - Utilizzo dei fondi per progetti di ricerca**

1. I fondi assegnati per le ricerche individuali devono essere utilizzati per le spese strettamente connesse all'attività di ricerca approvata.
2. Sono considerati eleggibili tutte le spese riconducibili al progetto di ricerca ed in particolare:
  - Spese per la pubblicazione della ricerca;
  - Spese di viaggio, di soggiorno e partecipazione a convegni strettamente funzionali e connessi all'attività di ricerca i cui risultati siano oggetto di pubblicazione;
  - Missione di studio relative ai progetti di ricerca presentati;
  - Spese per l'organizzazione di seminari e convegni, soltanto nei casi in cui gli stessi costituiscono occasione di presentazione e diffusione dei contenuti della ricerca;
  - Compensi a personale esterno per attività "strumentali" o "di supporto" alla ricerca (elaborazione dati, traduzioni di testi, somministrazioni questionari etc.), ovvero per attività di ricerca in senso stretto purché i soggetti esterni siano in possesso di specifiche e documentate competenze per la ricerca, subordinati alla stipula di contratti di collaborazione da assegnare mediante procedura di valutazione comparativa, se il compenso supera l'importo di euro cinquemila;
  - Acquisti di strumentazioni, attrezzature e prodotti software da realizzare e inventariare in ateneo, nonché di materiali di consumo, relativi all'oggetto della ricerca; la fornitura di materiale informatico (pc, software, etc.) è autorizzata qualora i docenti/ricercatori non abbiano già richiesto analoga fornitura con i fondi di ricerca, oppure qualora i materiali già forniti siano inutilizzabili;
  - Acquisti e/o abbonamenti di libri e riviste, necessari al progetto di ricerca o alle pubblicazioni, effettuati e inventariati dal Sistema bibliotecario dell'università. Libri e riviste possono essere acquistati direttamente dal docente soltanto in occasione di soggiorni all'estero e sono comunque inventariati presso l'ateneo.
3. Tutto il materiale acquistato secondo le suddette procedure deve essere restituito all'Ateneo.

### **Art. 3 - Fondo per la premialità per attività di Didattica e Terza Missione**

1. Il Fondo per la premialità è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di didattica, gestionale e di terza missione, oggetto di specifici incarichi, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le indennità di funzione o di carica.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative.
3. I compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.

### **Art. 4 - Beneficiari**

1. Hanno titolo a presentare domanda di assegnazione dei fondi per ricerca, didattica e terza missione, i professori e i ricercatori universitari, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Ateneo.
2. Una quota aggiuntiva, di carattere premiale, è destinata ai responsabili:
  - di contratti di docenza invitati alle partecipazioni su invito a convegni referati;
  - chiamati in qualità di Visiting professor presso altre Università di rilievo internazionale  
  - ai docenti che nel biennio precedente si siano distinti per:
    - effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente;
    - qualità della produzione scientifica nel triennio precedente sulla base dei criteri adottati a livello internazionale;
    - titolari di brevetti (autore o co-autore) di interesse dell'Ateneo
    - spin off (Socio proponente)

### **Art. 5 - Criteri di impiego del Fondo per i risultati conseguiti nell'attività di didattica, di ricerca, per l'assolvimento di compiti organizzativi e di terza missione**

1. Ai professori ed ai ricercatori può essere riconosciuto un sostegno economico aggiuntivo per i risultati conseguiti nell'attività didattica e di ricerca e per l'assolvimento dei compiti organizzativi e di terza missione sulla base dei seguenti punteggi:
  - a) Didattica (fino a 40 punti);
  - b) Ricerca (fino a 40 punti)
  - c) Compiti organizzativi e di terza missione (fino a 20 punti)

- 2 I criteri specifici per l'attribuzione del punteggio sono definiti e aggiornati dal Senato Accademico.
- 3 Possono essere destinatari del compenso i professori e ricercatori che abbiano acquisito un punteggio almeno pari a 50.

### **Art. 6 - Rendicontazione**

1. I responsabili delle attività di ricerca, didattica e terza missione devono rendicontare i finanziamenti ottenuti, sia per la parte scientifica sia per la parte contabile, al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'assegnazione, e comunque entro trenta giorni dalla data di conclusione del progetto.
2. I responsabili devono trasmettere adeguata relazione al Senato Accademico, contenente la descrizione delle attività svolte, le spese sostenute ed i principali risultati ottenuti
3. L'inottemperanza alla disposizione di cui al precedente comma determina l'esclusione dell'assegnazione di finanziamento per attività di ricerca su fondi dell'ateneo per l'esercizio finanziario successivo.

### **Art. 7 - Utilizzo dei fondi per le pubblicazioni**

1. Il finanziamento è subordinato per le pubblicazioni dei risultati della ricerca previa presentazione, da parte del richiedente, dell'intero testo dell'opera, di un preventivo dettagliato della casa editrice e della proposta di contratto da stipulare con la stessa;
2. Le copie dell'opera riservate all'autore del contratto di edizione devono essere consegnate all'Ateneo che ne trasmetterà un adeguato numero concordato. L'autore comunicherà l'elenco dei destinatari delle copie stesse.
3. Le case editrici o le collane devono conformarsi ai criteri di valutazione nazionali ed internazionali (quali, per esempio, codice ISBN, comitato scientifico, referaggio sui titoli proposti).
4. La menzione del contributo di Ateneo per le pubblicazioni deve figurare sui volumi.

### **Art. 8 - Entrata in vigore**

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
- 2 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.